

N. 00028/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00011/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ con
domicilio eletto presso ██████████ in ██████████, ██████████
██████████;

contro

Comune di ██████████, ██████████ - ██████████, Regione Toscana non costituiti in
giudizio;

nei confronti di

Farmacia ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████, con domicilio eletto presso il suo studio in ██████████, via
██████████;

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ con
domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 08.10.2012 n. 289/12 atto SUAP - Sportello Unico Attività produttive del Comune di [REDACTED] - comunicato con raccomandata in data 16.10.2012, con il quale veniva respinta l'istanza prot. gen. 52163 del 13.07.2012, di trasferimento della farmacia [REDACTED] nei locali posti in [REDACTED];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Farmacia [REDACTED] e di [REDACTED];

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo quanto alla motivazione laddove fa riferimento all'impossibilità di trasferire la sede della farmacia della ricorrente fuori della sua sede farmaceutica poiché a seguito delle modifiche intervenuti con il D.L. 1/2012 tali limiti non sembrano più sussistere;

Considerato che attualmente viene solo fissato il numero di farmacie in base alla popolazione con facoltà del comune di individuare le zone dove le nuove farmacie derivanti dalla modifica del parametro della popolazione e che tale nuovo assetto consentirebbe anche di spostare la sede di una farmacia già esistente laddove da ciò derivi una migliore distribuzione

territoriale;

Considerato altresì che appare sussistere il periculum determinato dalla prossima attuazione di un provvedimento di sfratto che impedirebbe alla farmacia della ricorrente di funzionare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda accoglie e per l'effetto:

- a) sospende ai fini del riesame il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.10.2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2013